

## ➔ ALIQUOTE IMU 2012 (delib. Cons. Com. n. 2012/C/00051)

<b>Aliquota ordinaria</b>	<b>1,06%</b>
---------------------------	--------------

ad esclusione delle fattispecie di cui alle successive lettere:

<b>a) Immobili rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, della legge 214/2011</b>	<b>0,20%</b>
<b>b) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (comprese le fattispecie assimilate di cui all' art. 4, comma 3 e all'art. 5, comma 3 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU)</b>	<b>0,40%</b>
<b>c) immobili accampionati a civile abitazione locati con contratto a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98</b>	<b>0,76%</b>
<b>d) unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicata limitatamente al periodo intercorrente fra la data di emissione del suddetto provvedimento e quella di effettiva esecuzione dello sfratto</b>	<b>0,99%</b>
<b>e) immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l'esercizio di un'attività lavorativa o commerciale</b>	<b>1,04%</b>

### ATTENZIONE!

Si ricorda che - ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento per l'applicazione dell'IMU - in caso di fruizione della specifica aliquota e/o delle agevolazioni previste dal Comune di Firenze, i contribuenti interessati devono presentare all'Amministrazione Comunale - entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento - specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale nelle seguenti fattispecie:

- ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato (aliquota 0,40% + detrazione per l'abitazione principale, se residente anagraficamente e dimorante abitualmente);
- unità immobiliari (abitazione più eventuali pertinenze) possedute da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di ricovero (aliquota 0,40% + detrazione prevista per l'abitazione principale);
- immobili, accampionati a civile abitazione, locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 (aliquota 0,76%). Per espresso richiamo presente in tale norma, questa aliquota è applicabile anche ai contratti concordati di natura transitoria di cui al successivo art. 5;
- unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria (aliquota 0,99%);
- immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l'esercizio di un'attività lavorativa o commerciale (aliquota 1,04%). Nel caso in cui il proprietario soggetto passivo non corrisponda al soggetto utilizzatore (persona fisica o giuridica), l'aliquota non può essere applicata. Uniche eccezioni ammesse a tale principio, con conseguente applicazione della suddetta aliquota, sono rappresentate dalle ipotesi in cui l'immobile sia utilizzato dalla ditta individuale, società semplice o in nome collettivo (Snc) di cui il

soggetto passivo IMU è titolare o è socio, oppure sia utilizzato dalla società in accomandita semplice (Sas) di cui il soggetto passivo IMU è socio accomandatario.